

I minori stranieri non accompagnati nella giurisprudenza dell'Unione europea: fattori di resilienza, diritto al ricongiungimento familiare e processi di integrazione

Angela Maria Romito*

Abstract: IT. La crisi dei rifugiati che l'UE ha affrontato negli ultimi anni ha dimostrato molte debolezze nella politica di immigrazione dell'UE e, in particolare, nella protezione offerta ai minori non accompagnati. La Corte di giustizia dell'UE, in mancanza di un quadro giuridico chiaro e dedicato, ha progressivamente colmato le lacune legislative, promuovendo un approccio incentrato sul "migliore interesse del bambino".

Oggetto del presente lavoro è l'esame del contenuto e della portata della protezione dei minori migranti secondo tre pronunce innovative tese a favorire la ricostruzione dell'unità familiare.

EN. The refugee crisis the EU has faced in recent years has demonstrated many weaknesses in EU immigration policy and, in particular, in the protection offered to unaccompanied minors. The Court of Justice of the EU, in the absence of a clear and dedicated legal framework, has gradually filled in the legislative gaps, promoting a 'best interests of the child' approach.

The subject of this paper is an examination of the content and scope of the protection of migrant minors according to three innovative pronouncements aimed at promoting the reconstruction of family unity.

Keywords: IT. Minori stranieri non accompagnati (MSNA), Corte di giustizia dell'Unione europea, tutela, ricongiungimento familiare, resilienza. EN. Unaccompanied minors migrants (UMM), Court of Justice of the European union, protection, family reunification, resilience.

1. Introduzione

Nell'ambito del vasto fenomeno migratorio che da decenni vede l'Europa quale meta di arrivo di migliaia di migranti, il flusso specifico di minori stranieri non accompagnati (d'ora in poi "MSNA") ha assunto dimensioni sempre più allarmanti, come riportato nell'*Annual Report on Migration and Asylum 2022 – Statistical annex – June 2023* di Eurostat per il 2022

* Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, orcid.org/0000-0002-0486-5859.

(vedi <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-reports/w/ks-09-23-223>). Secondo stime UNICEF, in Italia fino a luglio 2023 gli arrivi sono stati oltre 69.600, di cui 11.600 minori, inclusi 7.200 non accompagnati, con l'aggiunta di 173.900 rifugiati ucraini sotto i 18 anni. Le cause che spingono questi ragazzi a lasciare prematuramente il proprio Paese, allontanandosi da famiglia e cultura, sono spesso legate a gravi squilibri economici, demografici, politici, emergenze ambientali o conflitti; data la loro giovane età, la migrazione raramente è una scelta personale, quanto piuttosto il risultato di una decisione familiare (Di Nuzzo, 2017).

Un "minore non accompagnato", a norma dell'articolo 2 della direttiva 2011/95/UE è il cittadino di Paesi terzi o apolide con meno di diciotto anni che giunge sul territorio di uno Stato membro senza la presenza di un adulto responsabile secondo legge o gli usi, finché non venga effettivamente affidato a un tale adulto, o il minore abbandonato dopo essere entrato nei Paesi membri, come indicato dalla. I MSNA sono dunque soggetti vulnerabili, esposti alla traumatica esperienza della migrazione senza il supporto di adulti di riferimento e, nella maggioranza dei casi, privi di esperienze familiari e sociali capaci di rafforzare radici identitarie (Di Nuzzo, 2017). Sono spesso giovani (o addirittura bambini) che devono affrontare una crisi adolescenziale mentre elaborano il trauma migratorio. Diretta conseguenza della particolare condizione di fragilità è la loro facile esposizione a rischi quali la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale, fenomeno ben documentato da Save the Children nel rapporto "Piccoli schiavi invisibili" (2021).

Per queste ragioni, accoglienza, protezione e integrazione dei MSNA in tutti i 27 Stati membri rappresentano una sfida fondamentale per l'Unione europea, che ha assunto recentemente un carattere emergenziale, come indicato anche dal Comitato economico e sociale europeo nel 2020 (D'Odonorico & Di Pascale, 2017). Da una prospettiva giuridica, la combinazione dei fattori "minore" e "migrante" trova riflesso in una legislazione che mira a bilanciare la protezione e il sostegno dei minori con le politiche di controllo dei flussi migratori (Gay, 2020).

Va premesso che il quadro giuridico europeo di riferimento è frammentario, dovendosi conciliare normative internazionali, europee e nazionali; tale complessità di livelli normativi non sempre si traduce in una protezione effettiva dei più vulnerabili, i MSNA (Bonifazi & Denurtas, 2017; Sciacovelli, 2017). Inoltre, il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, presentato dalla Commissione Europea nel 2020 per riformare il Sistema europeo comune di asilo, rappresenta un'altra occasione mancata per rispondere alle necessità dei MSNA, giacché questi sono, ancora una volta, considerati "immigrati speciale", beneficiari di una disciplina "particolare" nel quadro

di un sistema giuridico di gestione dei flussi migratori tarato sugli adulti (Romito, 2022; Scissa, 2021).

L'assenza, a livello europeo, di una legislazione che consideri in modo completo la posizione giuridica dei MSNA ha generato, a livello nazionale, ambiguità e difficoltà pratiche, ad esempio per quanto riguarda accertamento dell'età, tutela legale e diritti; di conseguenza, le disparità tra le normative nazionali, oltre ad acuire le discriminazioni, relegano i MSNA in una condizione di limbo giuridico prolungato. In questo contesto, la giurisprudenza ha progressivamente colmato le lacune normative offrendo soluzioni giuridiche più adeguate alle esigenze dei MSNA, rendendo la loro tutela più armonizzata e coerente.

Nel presente lavoro, l'analisi si concentra sugli sforzi della Corte di giustizia nell'ampliare il diritto al ricongiungimento familiare per i MSNA, come previsto dalla direttiva 2003/86/CE (Balboni, 2015; Hardy, 2012; Palladino, 2012), senza trattare le norme riguardanti la protezione internazionale per i richiedenti asilo MSNA. Tra le numerose sentenze, vengono qui discusse quelle in cui la Corte ha affrontato i temi della tutela di coloro che raggiungono la maggiore età subito dopo l'arrivo in Europa e dei matrimoni forzati, elementi in grado di influenzare significativamente la disciplina applicabile per la ricostruzione del nucleo familiare. Una breve ricostruzione della normativa di riferimento è necessaria per comprendere le recenti evoluzioni giurisprudenziali.

2. Il quadro giuridico di riferimento

Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale, inizialmente riconosciuto nell'Unione europea in via giurisprudenziale come principio generale di fonte non scritta, (Corte di giustizia, sentenza del 18 maggio 1989, causa 249/86, Commissione c. Repubblica Federale Tedesca). Oggi tale diritto è sancito formalmente nell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Adinolfi, 2011). Questo diritto garantisce una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi negli Stati membri, e promuove altresì la coesione economica e sociale, obiettivo essenziale dell'UE come indicato nei Trattati.

La direttiva 2003/86/CE rappresenta il riferimento principale per il ricongiungimento familiare: nata specificamente per favorire l'unità familiare dei migranti economici, essa non riconosce ai minori il diritto diretto al ricongiungimento, configurandoli piuttosto come soggetti da riunire ai genitori. Fanno eccezione i MSNA, che possono essere considerati direttamente beneficiari di questo diritto (Fratea, 2015).

Il legislatore europeo, adottando un approccio adultocentrico, considera all'articolo 4 della direttiva (par. 1, lett. b-c-d) le situazioni in cui un geni-

tore migrante, titolare di protezione internazionale in uno Stato membro, richiede il ricongiungimento con i propri figli. La norma obbliga gli Stati a consentire il ricongiungimento con il coniuge e i figli minori non coniugati, inclusi quelli adottati, ma permette solo facoltativamente di riunire altri membri della famiglia, come il partner, figli maggiorenni non autosufficienti per motivi di salute, e ascendenti diretti di primo grado, qualora privi di adeguato supporto familiare nel Paese d'origine. Inoltre, gli Stati membri possono limitare il diritto al ricongiungimento dei figli minori di età superiore a 12 anni, subordinando il loro ingresso all'esito di un esame d'integrazione, se previsto dalla legislazione nazionale vigente al momento dell'attuazione della direttiva.

È prevista una disciplina di maggior favore per il ricongiungimento familiare dei MSNA rifugiati in Europa che richiedono il ricongiungimento con ascendenti di primo grado residenti in Paesi terzi. L'articolo 10, par. 3 della direttiva impone agli Stati membri di autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei genitori senza l'obbligo di rispettare le condizioni normalmente richieste. Tale norma, inoltre, lascia facoltà agli Stati di consentire il soggiorno del tutore legale o di altri familiari, in caso di assenza o irreperibilità degli ascendenti diretti.

La *ratio* del diverso trattamento giuridico risponde al principio sancito dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali che tutela l'interesse superiore del minore (Lotito, 2001; Rivello, 2011; Casolari 2014; Klaasen & Rodrigues, 2017; Bianca 2021) in modo conforme all'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CRC) del 1989.

3. La giurisprudenza della Corte di giustizia

a) Sul raggiungimento della maggiore età nelle more dell'espletamento della domanda di ricongiungimento familiare

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha permesso di estendere le tutele offerte dalla direttiva 2003/86/CE in tema di ricongiungimento familiare dei MSNA. Il *leading case* è rappresentato dalla sentenza del 12 aprile 2018 nella causa C-550/16, *A e S c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, dove la Corte ha adottato una posizione chiave per delineare i principi applicabili ai MSNA che raggiungono la maggiore età durante il corso delle procedure amministrative per il ricongiungimento (Groenendijk, 2018; Messina, 2018; Nicolosi, 2018; Peers, 2018).

Il caso riguardava una giovane eritrea diciassettenne, giunta da sola nei Paesi Bassi, che aveva presentato una domanda di asilo. Nel tempo necessario per l'espletamento della sua richiesta, la giovane aveva raggiunto la maggiore età. Una volta ottenuto dalle autorità olandesi il permesso di soggiorno per asilo, valido per cinque anni dalla data della domanda, la

ragazza, assistita da un'organizzazione olandese che supportava i migranti, aveva poi presentato una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per ottenere il ricongiungimento familiare con i suoi genitori (A e S) e con i tre fratelli minori.

Le autorità olandesi avevano respinto questa richiesta, sostenendo che la migrante fosse nel frattempo diventata maggiorenne e, dunque, non potesse più beneficiare delle disposizioni favorevoli previste dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/86. Tale decisione venne impugnata dai genitori ricorrenti, i quali ne chiedevano l'annullamento, argomentando *a contrario* che, per qualificare una persona come "minore non accompagnato" ai fini del ricongiungimento familiare in base alla direttiva europea, fosse necessario prendere come riferimento la data di ingresso nel territorio olandese e non il momento in cui l'autorità competente adottava formalmente la decisione di riconoscere lo status di rifugiato.

Il tribunale dell'Aja, cui era stato presentato il ricorso, ha dunque sollevato alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale interpretativo, per chiarire se, nella definizione di MSNA fornita dalla direttiva 2003/86 all'articolo 2, lettera f, potesse rientrare anche chi, pur essendo arrivato nel territorio di uno Stato europeo e avendo presentato una domanda di protezione internazionale prima del compimento dei diciotto anni, avesse successivamente raggiunto la maggiore età durante l'iter della richiesta di asilo.

La Corte ha risposto in senso positivo, stabilendo che il regime di maggior favore previsto per il ricongiungimento familiare dei minori arrivati da soli in uno Stato membro debba essere applicato anche in caso di sopraggiunta maggiore età nel corso delle procedure amministrative volte all'ingresso e all'inserimento del minore nello Stato ospitante.

Sulla scorta del suo tradizionale approccio ermeneutico (e cioè alla luce del tenore letterale, della interpretazione sistematica e dell'obiettivo della direttiva in esame, tenendo conto del contesto normativo nel quale essa si inserisce nonché dei principi generali del diritto dell'Unione), il Collegio ha rilevato che far dipendere il diritto al ricongiungimento familiare di cui all'art. 10, par. 3, lett. a, della direttiva 2003/86 dal momento in cui l'autorità nazionale competente avesse adottato formalmente la decisione con cui si riconosceva lo status di rifugiato alla persona interessata e, dunque, dalla maggiore o minore celerità nel trattamento della domanda di protezione internazionale da parte di tale autorità avrebbe compromesso l'effetto utile di tale disposizione e avrebbe contrastato non solo con l'obiettivo di favorire la riunificazione del nucleo familiare e di concedere una protezione particolare ai rifugiati, segnatamente ai MSNA, ma anche con i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto (par. 55 della sentenza).

Diversamente argomentando, prosegue la Corte, si sarebbero create situazioni di ingiustificata disparità di trattamento tra giovani migranti, i

quali si sarebbero visti riconoscere o negare il diritto al ricongiungimento familiare in base a elementi indipendenti dalla loro volontà, quali, ad esempio, l'efficienza delle autorità statali nel processare le domande di protezione o le differenti politiche adottate dai singoli Stati membri circa le risorse impiegate per gestire tali richieste (par. 59 della sentenza).

Esigenze di giustizia sostanziale, di parità di trattamento, di uniforme applicazione delle norme europee e di certezza del diritto, nonché la necessità di dare piena attuazione agli articoli 7 e 24 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali, hanno indotto la Corte di Lussemburgo a considerare la data di presentazione della domanda di protezione internazionale come unica e certa data di riferimento per valutare l'età di un rifugiato ai fini dell'applicazione della disciplina di maggior favor, sì da garantire un trattamento identico e prevedibile per tutti i richiedenti che si fossero trovati cronologicamente nella stessa situazione ed assicurare che il buon esito della domanda di ricongiungimento familiare dipendesse principalmente da circostanze imputabili al richiedente e non all'amministrazione statale di ogni singolo Paese.

b) Sul vincolo familiare effettivo

In seguito alla sentenza del 2018, la Corte di giustizia ha continuato a esplorare questioni fondamentali relative al diritto al ricongiungimento familiare dei MSNA, affrontando aspetti riguardanti il termine entro cui esercitare tale diritto e la definizione di "vita familiare" nel contesto del diritto europeo. La pronuncia del 1° agosto 2022 rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, con una decisione su due cause riunite (C-273/20 e C-355/20, *SW, BL, BC c. Stadt Darmstadt*), che affronta il significato della vita familiare effettiva e l'applicabilità del ricongiungimento familiare per i figli divenuti maggiorenni prima della decisione (Gazin, 2022).

Nel caso di specie, alcuni cittadini siriani, i cui figli avevano già ottenuto lo status di rifugiati in Germania prima di compiere i diciotto anni, si erano visti respingere le richieste di visto presentate all'Ambasciata della Repubblica federale tedesca a Beirut per il ricongiungimento familiare, per se stessi e per altri figli in applicazione della legge germanica secondo cui i genitori di un migrante avevano diritto al ricongiungimento familiare con il figlio rifugiato solo se questo fosse stato ancora minorenne al momento dell'adozione della decisione finale da parte dell'autorità; l'Ambasciata, pertanto, eccepiva che le richieste erano state esaminate e le decisioni erano state assunte molti mesi dopo la data della loro presentazione, quando nel frattempo i figli rifugiati erano anagraficamente maggiorenni.

Si opponevano alla decisione i ricorrenti puntualizzando che le domande di ricongiungimento familiare erano state presentate tempestivamente

nei tre mesi successivi al riconoscimento dello status di rifugiato, quando, cioè, i loro figli non avevano ancora compiuto diciotto anni.

La controversia è stata portata all'attenzione della Corte amministrativa federale tedesca, che ha chiesto alla Corte di giustizia un'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE, oltre alla verifica della compatibilità della normativa tedesca con l'articolo 2, lettera f, della direttiva. La questione verteva su due punti principali: primo, se l'età del richiedente potesse essere fissata al momento della presentazione della domanda; secondo, quali fossero i criteri per definire una vita familiare effettiva ai fini dell'accesso al diritto al ricongiungimento familiare derivato.

La Corte ha risposto, consolidando il principio per cui il requisito dell'età è determinante ai fini dell'ammissibilità della domanda di ricongiungimento e deve essere valutato alla data di presentazione della domanda stessa. Pertanto, il raggiungimento della maggiore età prima della decisione finale non è un motivo valido per negare il ricongiungimento. Ne consegue che la normativa tedesca, subordinando il diritto al ricongiungimento familiare alla condizione che il figlio sia minorenni al momento della decisione, è risultata incompatibile con la direttiva, interpretata alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (par. 48 della sentenza).

Un aspetto innovativo della sentenza è rappresentato dal criterio di valutazione della vita familiare effettiva, che la Corte ha voluto interpretare con pragmatismo, adattandosi alle circostanze concrete delle persone coinvolte. E, infatti, chiarito che le disposizioni pertinenti della direttiva del 2003 e della Carta dei diritti fondamentali a tutela del diritto alla vita familiare non prescrivono alcun requisito relativo all'intensità delle relazioni tra i soggetti coinvolti; attese le molteplici forme di famiglia, il semplice vincolo di ascendenza di primo grado non è sufficiente a stabilire un saldo legame familiare, né per converso si può presumere che il rapporto tra un genitore e un figlio cessi di esistere al compimento della maggiore età.

Secondo la Corte, l'esistenza di una vita familiare effettiva dipende essenzialmente dalla presenza di legami personali e affettivi significativi tra i membri della famiglia, che possono manifestarsi attraverso molteplici forme di contatto e devono essere esaminati caso per caso. Pertanto, elementi fattuali quali ad esempio la convivenza continuativa o il sostegno economico non sono elementi determinanti perché un genitore possa beneficiare del ricongiungimento familiare, ben potendo il vincolo di affetto esprimersi anche semplicemente in presenza di visite occasionali o contatti regolari (par. 65 della sentenza).

La pronuncia è rilevante perché segna un passo di notevole apertura verso la complessa rete affettiva che circonda un MSNA promuovendo una visione della vita familiare che non si limita alla mera coabitazione, ma

considera i sentimenti e i legami emotivi duraturi come elementi essenziali per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento: adottando un metodo interpretativo “costruttivo” e flessibile, la Corte si è discostata da considerazioni formali per concludere che non ci sono elementi prestabiliti per attestare l’esistenza di una vita familiare effettiva, se non la volontà di mantenere o ri-tessere un legame con le proprie radici familiari.

c) Sui matrimoni precoci

Di particolare rilievo è la sentenza del 17 novembre 2022 emessa dalla Corte di Lussemburgo nel caso *X c. Stato belga* (causa C-230/21), nella quale la Corte si è pronunciata sulla richiesta di ricongiungimento familiare avanzata dalla madre di una minore rifugiata e coniugata nel proprio Paese d’origine. La questione solleva implicazioni complesse dal punto di vista giuridico, evidenziando le difficoltà dei sistemi europei nel tutelare le giovani soggette alla pratica, ancora diffusa in alcuni Paesi orientali, dei matrimoni forzati.

La vicenda riguardava una sposa quindicenne libanese che, pochi mesi dopo il matrimonio, si era recata in Belgio per unirsi al coniuge, titolare di un permesso di soggiorno. All’arrivo, le autorità belghe avevano rifiutato di riconoscere il certificato di matrimonio contratto all’estero, ritenendolo contrario all’ordine pubblico statale poiché celebrato da una minorenni. In applicazione della legge belga, la ragazza era stata qualificata come minore non accompagnata e affidata a una tutrice.

Dopo aver presentato domanda di protezione internazionale, alla giovane era stato riconosciuto lo status di rifugiata e qualche mese dopo la madre aveva chiesto all’Ambasciata belga in Libano un visto per il ricongiungimento familiare con la figlia e un visto umanitario per gli altri figli minorenni. Le loro richieste erano state respinte sul presupposto che, secondo la normativa belga sugli stranieri, la famiglia nucleare è composta da coniugi e minori non sposati; sicché secondo le autorità belghe, la figlia della ricorrente, a seguito di un matrimonio ritenuto valido nel Paese in cui era stato contratto, non doveva più essere considerata componente della famiglia nucleare della madre. Tali decisioni erano state impugnate davanti al giudice del rinvio chiedendone l’annullamento.

Il punto centrale della controversia consisteva nel determinare se un matrimonio contratto da una minore dovesse impedirle di essere qualificata come “non accompagnata” e, conseguentemente, di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare con un ascendente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a, della direttiva 2003/86/CE.

Il ragionamento del Collegio è lineare ed ineccepibile: esso ha proceduto, come di consueto, ad una ricostruzione sistematica della direttiva oggetto di interpretazione spiegando che le differenti prescrizioni di legge a

favore dei figli minori che intendano ricongiungersi con famigliari già presenti in Europa (per i quali l'art. 4 della direttiva indica espressamente che non debbano essere coniugati) e quelle indicate a favore dei soggiornanti rifugiati MSNA che aspirano a riunirsi con il loro famigliari che ancora vivono nei Paesi terzi (per i quali l'art. 10 par. 3 lett. a, nulla dispone sullo stato civile) non creano alcuna disparità di trattamento tra minori migranti giacché si tratta di due situazioni giuridiche distinte tra loro non comparabili.

In particolare, la Corte ha chiarito che la condizione di un minore coniugato che chiede il ricongiungimento con un parente sponsor in linea ascendente (ai sensi dell'art. 4, par. 1, della direttiva 2003/86) e che soggiorna in Europa non è assimilabile a quella di un minore rifugiato non accompagnato coniugato, il cui ascendente diretto di primo grado chiede il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 10, par. 3. Questi, infatti, trovandosi da solo in uno Stato diverso dal proprio Paese d'origine, vive una condizione di particolare vulnerabilità che legittima una protezione rafforzata. Solo tale situazione di estrema fragilità il diritto di quest'ultimo al ricongiungimento familiare, non soggetto alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (parr. 34-38 della sentenza).

Pertanto, la Corte ha sottolineato come l'interpretazione sistematica dell'art. 10, par. 3, lett. a), in combinato disposto con l'art. 2, lett. f, della direttiva sul ricongiungimento familiare, giustifichi il ricongiungimento con gli ascendenti diretti di primo grado al di fuori dell'Unione europea, senza creare disparità di trattamento. Dal momento che la norma mira a garantire una protezione "aggiuntiva" per i MSNA rifugiati, sarebbe contrario all'obiettivo della protezione speciale limitare il beneficio del diritto al ricongiungimento familiare (con gli ascendenti diretti di primo grado) solo ai rifugiati minori non sposati. Di conseguenza la disposizione deve essere interpretata nel senso che un MSNA rifugiato in uno Stato europeo non deve essere non coniugato per acquisire lo status di soggiornante per il ricongiungimento familiare con un ascendente diretto di primo grado.

Il dato giuridicamente apprezzabile della decisione in esame è che la Corte non si sia limitata alla semplice interpretazione letterale dell'articolo di legge, ma abbia dimostrato una inusuale sensibilità per la vita reale dei destinatari delle disposizioni europee: ben avrebbe potuto limitarsi a statuire asetticamente che il silenzio della norma sullo stato civile del minore migrante rende irrilevante l'assenza o la presenza del vincolo coniugale per la sua applicazione; ed, invece, essa ha rimarcato che la particolare vulnerabilità dei minori non è attenuata dal matrimonio (forzato), ma che al contrario il vincolo di coniugio contratto in tenera età li espone a gravi forme di violenza e coercizione (par. 45 della sentenza).

Inoltre, per rafforzare la propria pronuncia, la Corte ha affermato che l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare con ascendenti diretti di primo grado non dovrebbe essere condizionato dalla presentazione di un certificato di stato civile da parte del rifugiato minore, specialmente nel caso di rifugiati provenienti da Paesi incapaci di rilasciare documenti ufficiali affidabili (par. 46 della sentenza). In sintesi, l'unica interpretazione conforme ai principi di parità di trattamento e certezza del diritto è quella che considera l'art. 10, par. 3, lett. a, della direttiva 2003/86 non limitato ai soli MSNA rifugiati non coniugati, garantendo così che il diritto al ricongiungimento familiare non dipenda dalle capacità amministrative del Paese d'origine della persona.

Entrambe le considerazioni ci sembrano particolarmente significative perché, superando una esegesi asettica delle norme pertinenti, offrono una interpretazione evolutiva del diritto vivente e forniscono una risposta giuridica univoca e concreta alle difficoltà delle giovani mogli migranti e delle loro famiglie.

4. Conclusioni

La breve analisi delle più recenti sentenze della Corte di giustizia evidenzia la complessità della tutela giuridica per i MSNA e mette in luce le diverse cause che potrebbero privarli del diritto a ricostruire un nucleo affettivo stabile nel Paese di destinazione. A livello europeo, la normativa in vigore non rispecchia le caratteristiche specifiche di questi giovani, protagonisti delle nuove migrazioni; di rimando a livello statale, persistono situazioni di incertezza giuridica, che solo parzialmente possono essere mitigate dall'intervento giurisprudenziale.

Il tema della migrazione dei MSNA è fortemente dibattuto non solo sul piano giuridico-legislativo, ma anche su quello sociale e pedagogico; esso richiederebbe un approccio olistico, che ponga al centro l'integrazione e la resilienza di questi giovani. Interpretare in senso più ampio il diritto al ricongiungimento con i familiari, andando oltre la famiglia nucleare, e promuovere politiche di accoglienza e assistenza standardizzate rappresentano elementi essenziali per creare un ambiente favorevole allo sviluppo dei minori migranti. Questo consentirebbe loro di compiere una transizione positiva verso l'età adulta e un futuro promettente (Morozzo Della Rocca, 2021).

Sono auspicabili riforme strutturali in tale direzione, poiché funzionali alla creazione di una stabilità socioculturale, prerequisito per una reale integrazione nelle società europee. È fondamentale ricordare che ogni minore migrante rappresenta un caso unico di ibridazione culturale e affronta il proprio percorso di crescita senza modelli di identificazione forti, esponen-

dosi al rischio della tratta e della criminalità. Questi fattori avrebbero dovuto spingere il legislatore europeo a definire un corpus normativo organico e coerente basato su un approccio focalizzato sui diritti dei minori.

In Europa, tuttavia, manca un obiettivo comune in materia di immigrazione, come evidenziato dai recenti negoziati, che hanno concentrato l'attenzione sui temi della responsabilità degli Stati di primo ingresso, come Italia e Grecia, per la gestione delle procedure di asilo e sul contrasto ai movimenti secondari, nonché sui meccanismi di solidarietà per alleviare la pressione su tali Paesi. Questa visione europea appare poco lungimirante, non orientata all'adozione di soluzioni giuridiche stabili, né mirata a rinsaldare il "senso di appartenenza" dei minori migranti (Allsopp, 2019), né a creare solide basi per la loro reale integrazione.

Bibliografia

- Adinolfi, A. (2011). Il diritto alla vita familiare nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. *Rivista di diritto internazionale*, 5-32.
- Allsopp, J. (2019). Best interests, durable solutions, and belonging: Policy discourses shaping the futures of unaccompanied migrant and refugee minors coming of age in Europe. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 293-311.
- Balboni, M. (2015). Il diritto al "ricongiungimento familiare" dei minori tra tutela del loro superiore interesse e dell'interesse generale in materia di politica migratoria. In S. Amadeo & F. Spitaleri (Eds.), *Le garanzie fondamentali dell'immigrato in Europa* (p. 165). Torino: Giappichelli.
- Bianca, M. (2021). (Ed.). *The best interest of the child*. Roma: Sapienza Università Editrice.
- Bonifazi, C., & Denurtas, P. (2017). I minori stranieri non accompagnati: dimensioni e caratteristiche nello scenario europeo e italiano. *Minori giustizia*, 33-44.
- Casolari, F. (2014). Art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In F. Pocar & M. C. Baruffi (Eds.), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea* (2nd ed., pp. 1734-1739). Torino: Giappichelli.
- Di Nuzzo, A. (2017). *Fuori da casa, Migrazioni di minori non accompagnati*. Roma: Franco Angeli.
- D'Odorico, M., & Di Pascale, A. (2017). Tutela e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: le iniziative dell'Unione europea e la nuova normativa italiana. *Eurojus*. Retrieved from www.eurojus.it

- Fratea, C. (2015). Quando il diritto si scontra con la realtà: i minori migranti quali soggetti titolari del diritto al ricongiungimento familiare. In C. Fratea & I. Quadranti (Eds.), *Minori e immigrazione: quali diritti?* (pp. 89-112). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Fratea, C. (2023). L'accertamento della minore età del migrante e il diritto all'unità familiare: una lettura evolutiva della giurisprudenza della Corte di giustizia a tutela dei beneficiari di protezione internazionale. *I Quaderni di AISDUE*, 166-183.
- Gay, L. (2020). Tra tutela dei soggetti vulnerabili e controllo dell'immigrazione. In L. Montanari & C. Severino (Eds.), *Sistemi di welfare e protezione effettiva dei diritti degli stranieri* (p. 188). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Gazin, F. (2022). Immigration - Regroupement familial des réfugiés. *Europe*, 11, comm. 367.
- Groenendijk, K. (2018). Children are entitled to Family Reunification with their Parents: C-550/16 A & S Court of Justice of the European Union. *EU Immigration and Asylum Law and Policy*. Retrieved from eumigrationlawblog.eu
- Hardy, J. (2012). The objective of Directive 2003/86 is to promote the family reunification of third-country nationals. *European Journal of Migration and Law*, 439.
- Klaasen, V. M., & Rodrigues, P. (2017). The best interests of the child in EU family reunification law: A plea for more guidance on the role of Article 24(2) Charter. *European Journal of Migration and Law*, 199-225.
- Lotito, P. F. (2001). Art. 24 – Diritti del bambino. In R. Bifulco, M. Cartabia, & A. Celotto (Eds.), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (p. 185). Milano: Il Mulino.
- Messina, M. (2018). La Corte di giustizia si pronuncia sulla determinazione della data per valutare lo status di "minore" rifugiato ai fini dell'esercizio del suo diritto al ricongiungimento familiare le condizioni più favorevoli previste dalla direttiva 2003/86/CE. *Ordine internazionale e diritti umani*, 262-266.
- Morozzo Della Rocca, R. (2021). I minori di età nel diritto dell'immigrazione. In R. Morozzo Della Rocca (Ed.), *Immigrazione, asilo e cittadinanza. Discipline e orientamenti giurisprudenziali* (p. 182). Rimini: Maggioli Editore.
- Nicolosi, S. (2018). Shedding light on the protective regime for unaccompanied minors under the Family Reunification Directive: The case of A and S. *European Papers*, 1493-1502.

- Palladino, R. (2012). *Il ricongiungimento familiare nell'ordinamento europeo*. Bari: Cacucci.
- Parusel, B. (2011). Unaccompanied minors in Europe: Between immigration control and the need for protection. In G. Lazaridis (Ed.), *Security, Insecurity and Migration in Europe* (p. 139). Farnham: Ashgate.
- Peers, S. (2018). Childhood's end? The Court of justice upholds unaccompanied child refugees' right to family reunion. *EU Law Analysis Blog*. Retrieved from <http://eulawanalysis.blogspot.com>
- Rivello, R. (2011). L'interesse del minore fra diritto internazionale e multiculturalità. *Minori giustizia*, 15-27.
- Romito, A. M. (2022). I minori stranieri non accompagnati nell'Unione europea: Lo stato dell'arte e le prospettive di riforma. In A. Di Stasi et al. (Eds.), *Migrazioni internazionali: Questioni giuridiche aperte* (pp. 634-667). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Sciacovelli, A. L. (2017). Il ricongiungimento familiare dei minori stranieri e il requisito della potenziale integrazione "riuscita" imposto dagli Stati membri al vaglio della Corte di giustizia. *Studi sulla integrazione europea*, 117-134.
- Sciacovelli, A. L. (2022). La protezione del minore migrante in Europa. Profili di diritto internazionale ed europeo. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Scissa, C. (2021). Il Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo dalla prospettiva della vulnerabilità: Un'occasione mancata. *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 351-387.
- Villani, U. (2023). I principi della politica di asilo e d'immigrazione dell'Unione e il rischio di 'Fortezza Europa'. *Freedom Security and Justice*, 5-21.

